




**CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**  
*Ufficio Atti Istituzionali*

VIII LEGISLATURA

30124 VENEZIA ..... **10 DIC. 2008** .....  
PALAZZO FERRO FINI - S. MARCO 2322  
TEL. 041.2701.276.233.237 - TELEFAX 041.2701.271  
E-MAIL : dra.uai@consiglioveneto.it

 *Consiglio regionale del Veneto*

**P 10 DICEMBRE 2008**      **PROT. 0015641**  
**cr\_venet**      **ao0-crv**      **spc**

**OGGETTO:**      Progetto di legge n. 374 - VIII legislatura  
Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Rizzato, Gallo, Bottacin D., Michieletto, Marchese, Trento, Berlato Sella, Bonfante, Tiozzo, Causin e Azzi relativa a: "ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE DEGLI ANZIANI".

Al Signor PRESIDENTE  
della QUINTA Commissione Consiliare

Al Signor PRESIDENTE  
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor PRESIDENTE  
della Giunta regionale

e per con.      Ai Signori PRESIDENTI  
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori PRESIDENTI  
dei Gruppi Consiliari

All'Assessore delegato  
per i rapporti tra il  
Consiglio e la Giunta regionale

Alla Segreteria Generale  
della Programmazione

LORO SEDI

Trasmetto - ai sensi dell'art. 39 dello Statuto e degli artt. 20 e 44 del Regolamento - il progetto di legge indicato in oggetto.


La Quinta Commissione Consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'art. 24 del Regolamento.


La Prima Commissione Consiliare, ai sensi degli artt. 22 e 26 - primo comma - del Regolamento esprimerà il parere di sua competenza alla Quinta Commissione Consiliare trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza.

Ove altre commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti che rientrano nelle proprie competenze, potranno esprimere il proprio parere alla Commissione incaricata della relazione in aula.

Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico - finanziaria nei termini previsti dallo stesso articolo.

Cordialmente.

  
IL PRESIDENTE  
(Marino Finozzi)





# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

OTTAVA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 374**

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Rizzato, Gallo, Diego Bottacin, Michieletto, Marchese, Trento, Berlato Sella, Bonfante, Tiozzo, Causin e Azzi

### **ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE DEGLI ANZIANI**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 2 dicembre 2008.  
Trasmesso alle Commissioni consiliari Prima e **QUINTA** e ai Consiglieri regionali il 10 dicembre 2008.

## **ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE DEGLI ANZIANI**

*Relazione:*

*Il fenomeno dell'invecchiamento della popolazione nella nostra Regione ha prodotto, negli ultimi decenni, molteplici conseguenze sia sul piano culturale sia per quanto riguarda gli aspetti economici e sociali.*

*L'accelerazione dei processi che determinano l'invecchiamento della popolazione e l'intensità di queste trasformazioni si sono, peraltro, connesse al declino della natalità, che ha portato la nostra Regione tra quelle caratterizzate da bassi livelli di fecondità.*

*Anche le proiezioni per i prossimi decenni confermano questo andamento demografico, nonché un possibile ulteriore incremento del fenomeno.*

*L'impreparazione ad affrontare le questioni relative alla crescita della popolazione anziana è innanzitutto culturale.*

*Questa impreparazione può essere colta proprio nella scarsa consapevolezza di queste trasformazioni e nell'assenza di strumenti che rispondano alla richiesta di soggettività di inclusione sociale e di protagonismo che proviene dagli anziani.*

*Una conferma del ritardo culturale che permea la mentalità italiana, peraltro, proviene dalla sottostima del segmento di mercato destinato agli anziani, pur nella accresciuta disponibilità economica di questa quota.*

*Il nostro sistema formativo è un ulteriore esempio: gli operatori dei servizi sanitari e sociali non hanno la possibilità di utilizzare adeguati percorsi scolastici ed universitari.*

*Eppure la risorsa "anziani" resta una delle principali ricchezze di ogni società evoluta, soprattutto per la vastità di conoscenze e di capacità e la possibilità di utilizzare tali conoscenze per educare e contribuire alla elevazione cognitiva e professionale dei più giovani.*

*Il servizio civile in cui è possibile impiegare la popolazione anziana può, infatti, variare dalle attività di tutoraggio e di insegnamento nei corsi professionali, alle iniziative di carattere culturale, dal recupero del territorio alla salvaguardia dell'ambiente e all'assistenza ai soggetti "svantaggiati".*

*Il contributo della risorsa "anziani" al miglioramento dei servizi al cittadino ed al miglioramento della qualità della vita può generare forti potenzialità.*

*L'obiettivo della proposta di legge è pertanto quello di consentire agli enti locali, anche attraverso le associazioni di volontariato e le cooperative di solidarietà, di impiegare i soggetti anziani in quelle attività socialmente rilevanti che sono proprie e funzionali alla terza età.*

*Il progetto in esame si può coordinare con le attività destinate ai giovani nell'ambito della istituzione del "servizio civile per i giovani" vista come opportunità di impiegare e di formare le giovani generazioni in attività di utilità sociale, attraverso la definizione di iniziative insieme agli enti locali.*

*Si tratta di una proposta di legge che semplifica le procedure e, nel contempo, realizza un riferimento nella legislazione regionale rispetto ad interventi che molti enti locali stanno già da tempo proponendo e realizzando.*

*Obiettivo prioritario della presente proposta di legge, tuttavia, è quello di stanziare un contributo, a titolo promozionale, a carico del bilancio della*

*Regione, per compartecipare alla progettazione, alla diffusione e allo sviluppo di queste iniziative.*

*L'articolo 1 riguarda le finalità della legge e la definizione di persone anziane cioè quelle che hanno compiuto sessanta anni e che sono titolari di pensioni ovvero risultano casalinghe.*

*L'affidamento dei servizi secondo l'articolo 2, avviene mediante contratto di diritto privato.*

*È previsto un compenso e la facoltà per l'anziano di recedere dal contratto senza preavviso. Queste prestazioni non comportano l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato mentre è prevista la stipula di una polizza assicurativa in favore degli anziani impegnati contro il rischio di infortuni e contro il rischio di responsabilità civile verso terzi.*

*Particolarmente qualificante è l'articolo 3, che definisce l'ambito operativo della proposta di legge. Il servizio civile per gli anziani, infatti, prevede interventi in settori sostanzialmente diversi rispetto ai lavori socialmente utili individuati dalla normativa prevista per i cassaintegrati ed i giovani disoccupati.*

*Elemento decisivo è, infatti, la funzione di insegnamento nei corsi professionali e di tutoraggio verso i più giovani.*

*Altre attività sono quelle di sorveglianza, di manutenzione e recupero dell'ambiente, di animazione, gestione e custodia presso i musei, le biblioteche, i centri sociali e o sportivi, eccetera.*

*Particolarmente rilevante, nell'ambito operativo delle attività, è inoltre la possibilità di realizzare iniziative a sostegno dell'artigianato locale, nonché le attività di assistenza, anche domiciliare, ai soggetti più deboli. In questo caso gli anziani possono partecipare o promuovere attività di volontariato e di cooperazione sociale.*

*La gestione dei servizi viene stabilita dall'articolo 4. L'affidamento dei servizi avviene in applicazione di criteri stabiliti dalle pubbliche amministrazioni promotrici, che provvedono al finanziamento delle prestazioni attraverso le disponibilità esistenti nei propri capitoli di bilancio.*

*La normativa stabilisce inoltre la programmazione degli interventi da parte della Regione e attribuisce, al conclusivo articolo 5 a carico del bilancio della Regione, uno stanziamento di 1,5 milioni di euro nel triennio 2009-2011, per favorire il sostegno alla promozione delle iniziative e dei progetti promossi.*

## **ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE DEGLI ANZIANI**

### **Art. 1 - Finalità.**

1. La Regione, al fine di favorire il potenziamento e l'ampliamento dei servizi alle persone e l'impiego degli anziani in attività socialmente utili promuove il servizio civile degli anziani per il loro impiego nei servizi di cui all'articolo 3.

2. Si considerano persone anziane, ai fini della presente legge, quelle che hanno compiuto sessanta anni e che sono titolari di pensione ovvero risultano casalinghe.

### **Art. 2 - Modalità.**

1. L'affidamento dei servizi di cui all'articolo 3 avviene mediante contratto di diritto privato. Il contratto deve contemplare l'articolazione delle prestazioni secondo moduli temporali; la facoltà per l'anziano di non prestare l'attività in relazione ad uno o più di tali moduli; il compenso previsto per l'attività effettivamente resa; la facoltà per l'anziano di recedere dal contratto senza preavviso.

2. Le prestazioni rese ai sensi del contratto di cui al comma 1 non comportano l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

3. I soggetti che impiegano gli anziani nelle attività rese ai sensi del contratto di cui al comma 1, devono stipulare a favore degli anziani stessi una polizza assicurativa contro il rischio di infortuni, nonché contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento della prestazione medesima.

### **Art. 3 - Ambito operativo.**

1. Il servizio civile degli anziani è espletato nelle attività e negli ambiti aventi le seguenti caratteristiche:

- a) trasporto con mezzi pubblici per l'accesso a prestazioni sociali e socio sanitarie;
- b) insegnamento nei corsi professionali e tutoraggio nei percorsi formativi di collegamento tra la scuola ed il mondo del lavoro, anche in relazione con le iniziative promosse dalle organizzazioni sindacali e di impresa;
- c) sorveglianza presso le scuole durante il movimento degli studenti, presso le mense, le biblioteche scolastiche, durante le mostre e manifestazioni giovanile, e sugli scuolabus;
- d) animazione, gestione, custodia e vigilanza di musei, biblioteca e parchi pubblici, sale di ritrovo e di quartiere, palestre e piccoli impianti sportivi, aree sportive attrezzate, centri sociali, sportivi, ricreativi e culturali;
- e) conduzione di appezzamenti di terreno annessi ad edifici pubblici;
- f) iniziative volte a far conoscere e perpetuare le tradizioni di artigianato locale;
- g) assistenza, anche domiciliare, a minori, anziani, soggetti portatori di handicap e ad altre categorie a rischio di emarginazione, in ausilio al personale dei servizi socio-sanitari ed attraverso la partecipazione e la formazione di cooperative sociali e di assistenza; assistenza culturale e sociale negli ospedali e nelle carceri in modo particolare in quelle minorili; attività per la prevenzione del disagio giovanile e della tossicodipendenza;

- h) interventi di carattere ecologico, stagionali o straordinari, nel territorio, nei litorali, nelle zone boschive;
- i) campagne e progetti di solidarietà promossi dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1.

2. L'espletamento dei servizi di cui al comma 1 deve essere compatibile con le iniziative volte a favorire l'occupazione giovanile o l'impiego di categorie protette ai sensi della legislazione vigente.

#### **Art. 4 - Gestione delle attività.**

1. L'affidamento dei servizi di cui all'articolo 3 da parte delle pubbliche amministrazioni avviene in applicazione di criteri preventivamente stabiliti dalle medesime e resi noti mediante avvisi pubblici a cura del comune nel quale l'attività viene richiesta.

2. Le pubbliche amministrazioni provvedono al finanziamento delle prestazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, con le disponibilità esistenti negli appositi capitoli di bilancio e senza alcun ulteriore aggravio per l'erario.

3. Ai fini della presente legge, la Regione entro il mese di novembre di ciascun anno, convocano una conferenza programmatica e di valutazione per discutere con le parti sociali e gli enti interessati le esperienze realizzate nel corso dell'anno e le iniziative programmatiche per l'anno successivo.

#### **Art. 5 - Contributo regionale.**

1. A carico del bilancio della Regione, è autorizzata la concessione di un contributo agli enti promotori, nel primo triennio di applicazione della presente legge, per lo sviluppo delle iniziative e dei progetti di lavoro socialmente utili per gli anziani.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 1.500.000,00 complessivi per il triennio 2009/2011, si provvede con apposito stanziamento di euro 500.000,00 nel bilancio 2009 e di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2010 e 2011, upb 232, C. N.I. n 100880 "Servizio civile degli anziani".

## INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Modalità. ....	3
Art. 3 - Ambito operativo. ....	3
Art. 4 - Gestione delle attività.....	4
Art. 5 - Contributo regionale.....	4